DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ATTUAZIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI RELATIVI AL TRIENNIO 1988-1990

Art. 2

Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' degli enti stessi. Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991; tali disponibilita' sono utilizzate per la copertura integrale degli oneri contrattuali per l'Istituto superiore di sanita', per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli istituti di sperimentazione agraria e per le stazioni sperimentali per l'industria e, per la parte residua, sono ripartite ai vari enti in proporzione alla spesa per le retribuzioni fisse ed accessorie per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 31 dicembre 1988, quale risulta da apposite dichiarazioni firmate dal legale rappresentante dei singoli enti, redatte sulla base delle risultanze contabili e fatte pervenire al Ministero del tesoro entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sindacale del comparto di cui al comma 1, ed in base al rapporto fra contributo ordinario a carico dello Stato a favore degli enti medesimi ed entrate complessive quali risultano al 31 dicembre 1988. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede con le disponibilita' del capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Versione in vigore dal 13 gennaio 1991, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990

Estremi	Decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-l-attuazione-di-rinnovi/art-2-comparto-istituzioni-ed-enti-di-ricerca-e-sperimentazione/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it